

REGOLAMENTO PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE REGIONALE ECM

(Decreti Commissariali n. 45 del 10 luglio 2010 e n. 171 del 30 agosto 2011)

Art. 1

Finalità

Il presente Regolamento è finalizzato a garantire il buon funzionamento dei lavori della Commissione Regionale ECM

Art. 2

Convocazione delle riunioni

La Commissione , viene convocata dal Presidente.

La Commissione si avvale dell'attività di supporto del Settore Aggiornamento e Formazione del Personale.

La Commissione si riunisce in maniera programmata con la periodicità ritenuta necessaria e, comunque, almeno ogni due mesi. Le date degli incontri programmati sono concordate nel corso delle riunioni precedenti mentre quelle straordinarie vengono, comunque, convocate con almeno cinque giorni di preavviso, per via telematica.

Le riunioni straordinarie sono convocate anche su richiesta motivata di almeno 1/3 della maggioranza dei componenti della Commissione.

Qualora sia ritenuto necessario dalla Commissione, su tematiche specifiche, possono essere invitati anche soggetti esterni.

Art. 3

Svolgimento delle riunioni

La convocazione prevede, per ogni incontro, una prima ed una seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata nello stesso giorno della prima convocazione, nella $\frac{1}{2}$ ora successiva.

La seduta in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti della Commissione. La seconda convocazione è valida in presenza di almeno 1/3 dei componenti della commissione.



I componenti della Commissione devono partecipare in prima persona agli incontri e non sono consentite deleghe.

Le votazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno avvengono in modo palese, con alzata di mano. Sono approvate le proposte votate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 4

Articolazione interna

La Commissione si articola al suo interno in Gruppi di lavoro su specifici temi concernenti le sue funzioni, in particolare quelle relative a:

- accreditamento Provider, requisiti, procedure e criteri di verifica dell'accREDITamento;
- piano formativo regionale, obiettivi formativi ;
- sponsorizzazioni e conflitto d'interesse;
- metodologie didattiche e criteri attribuzione crediti.
- Monitoraggio e valutazione dei risultati dell'ECM regionale

La Commissione concorda sulla funzione e sulla composizione di nuovi Gruppi ogni volta che se ne ravvisi la necessità .

La commissione delibera sul lavoro svolto dai gruppi.

Art. 5

Norme finali e transitorie

Il presente Regolamento può essere aggiornato in qualsiasi momento su proposta motivata di ognuno dei componenti effettivi e con l'approvazione dei due terzi della Commissione.

